

Anno scolastico 2014/2015

1. In tutte le scuole le lezioni cominciano lunedì 1° settembre 2014, con l'eccezione di cui al par. 4.
2. Le vacanze scolastiche sono così stabilite:
 - 2.1 vacanze autunnali: dal 25 ottobre al 2 novembre 2014
 - 2.2 vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015
 - 2.3 vacanze di Carnevale: dal 14 febbraio al 22 febbraio 2015
 - 2.4 vacanze di Pasqua: dal 3 aprile al 12 aprile 2015 compresi i giorni iniziali e terminali indicati;
 - 2.5 sono inoltre giorni di vacanza venerdì 20 marzo e 15 maggio 2015.
3. In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 19 giugno 2015, con l'eccezione di cui al par. 4.
4. Sono riservate le disposizioni concernenti le scuole professionali. In particolare, le lezioni di attività pratiche nelle scuole d'arti e mestieri e d'arte applicata terminano alla fine del mese di giugno secondo le direttive della Divisione della formazione professionale e il calendario delle scuole specializzate superiori del settore sanitario che, per normativa federale, ha una durata di 44 settimane.
5. Gli esami finali delle scuole postobbligatorie avranno luogo, di regola, a partire dal 20 giugno 2015.
6. Ai docenti di ogni ordine e grado di scuola può essere richiesta la presenza in sede due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e due settimane dopo la fine.

Bellinzona, 14 ottobre 2011

Fondo cantonale per la formazione professionale
Aliquota per l'anno 2012 del contributo delle aziende attive
nel Cantone Ticino

2-1

La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale (in seguito Fondo), nella riunione del 6 ottobre 2011, ha deciso di mantenere invariata allo 0,9 per mille l'aliquota del contributo raccolto, per l'anno 2012, per il Fondo ai sensi degli artt. 36 e segg. della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e della formazione professionale e continua, del 4 febbraio 1998 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale, del 13 ottobre 2009.

Il Fondo è alimentato dal prelievo, a carico del datore di lavoro, dello 0,9 per mille sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone Ticino, presso tutte le aziende, aziende di intermediazione incluse, tenute, in qualità di datore di lavoro, al pagamento dei contributi in base alla legislazione dell'AVS.

Il prelievo è effettuato dalle Casse di compensazione AVS cantonale o professionali, unitamente alla riscossione dei contributi per l'AVS. In taluni casi, indicati nell'elenco pubblicato sul sito, la competenza è delegata alle Casse di compensazione per assegni familiari.

Informazioni supplementari: www.fondocantonale.ch

Breganzona, 6 ottobre 2011

Commissione tripartita
del Fondo cantonale
per la formazione professionale